SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 137° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 22 aprile 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 1996.

Modifica dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2410 del 4 agosto 1995, concernente: «Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive abusivamente stoccate nei comuni di Ciriè, Piossasco e Tortona». (Ordinanza n. 2429)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2410 del 4 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995, con la quale, tra l'altro, sono state assegnate lire 5,855 miliardi al comune di Ciriè, lire 6,7 miliardi al comune di Piossasco, lire 12,335 miliardi al comune di Tortona per un importo complessivo di lire 24,890 miliardi necessario a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive abusivamente stoccate nei comuni di Ciriè, Piossasco e Tortona;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica delle somme messe a disposizione della regione Piemonte da parte del Ministero dell'ambiente da lire 5,635 miliardi a lire 5,335 miliardi, a causa di un errore materiale;

Ritenuto, inoltre, di dover ridurre il suddetto importo di lire 5,335 miliardi a lire 3,500 miliardi, in quanto la somma messa a disposizione del Ministero dell'ambiente alla regione Piemonte per la bonifica di Saliceto è stata già in parte utilizzata come risulta dalla nota n. 11312 in data 11 settembre 1995 del presidente della giunta regionale del Piemonte;

Ritenuto, conseguentemente, che la somma per fronteggiare l'emergenza nel comune di Tortona debba essere ridotta a lire 10,500 miliardi, anziché lire 12,335 miliardi inizialmente previsti e che debba essere ridefinito l'intero quadro economico riguardante l'onere complessivo degli interventi, ammontante ora a lire 23,055 miliardi, anziché lire 24,890 miliardi inizialmente previsti;

Ravvisata, altresì, l'opportunità, tenuto conto dell'indifferibilità degli interventi, di derogare all'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, autorizzando il versamento delle risorse di cui sopra, provenienti sia da capitoli di bilancio statale che da capitoli di bilancio regionale, direttamente ai commissari delegati di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2410 del 4 agosto 1995, ad eccezione di lire 1 miliardo di cui alla delibera n. 192/39338 della giunta regionale del Piemonte, già accreditato al comune di Tortona;

Vista l'ordinanza n. 2427 del 3 aprile 1996, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con la quale si è, nel frattempo, provveduto a sostituire, in qualità di commissario delegato, il sindaco del comune di Tortona con il vice sindaco, autorizzando quest'ultimo ad avvalersi delle risorse finanziarie, ammontanti a lire 4 miliardi, già messe a disposizione dalla regione Piemonte ad integrazione di lire 1 miliardo precedentemente accreditato a detto comune;

Vista la nota n. 4522/RIF del 9 aprile 1996 con la quale l'assessore all'ambiente della regione Piemonte ha fornito ulteriori chiarimenti sui fondi messi a disposizione e regolarmente iscritti a bilancio della regione Piemonte per l'intervento della ditta ex Nuova Roma di Tortona;

Sentiti, il Ministero del tesoro e il Ministero dell'ambiente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 3 dell'ordinanza n. 2410 del 4 agosto 1995 è così sostituito:

«1. Per le finalità della presente ordinanza vengono assegnate lire 5,855 miliardi al comune di Ciriè, lire 6,7 miliardi al comune di Piossasco, lire 10,500 miliardi al comune di Tortona.

2. All'onere di cui al comma 1 pari complessivamente a lire 23,055 miliardi si provvede: *a)* quanto a lire 14,555 miliardi mediante utilizzo della parte della somma di lire 17,094 miliardi proveniente dalla revoca dell'intervento FIO n. 112 del 1989 disposta con delibera Cipe del 3 agosto 1993 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ai sensi della delibera Cipe 28 giugno 1995; *b)* quanto a lire 2 miliardi mediante utilizzo della corrispondente somma messa a disposizione del comune di Tortona da parte della giunta regionale del Piemonte con le delibere n. 192/39338 del 17 ottobre 1994 e n. 239/46142 del 23 maggio 1995; *c)* quanto a lire 3 miliardi mediante utilizzo della corrispondente somma messa a disposizione del comune di Tortona con delibera della giunta regionale del Piemonte n. 212/3364 del 20 novembre 1995; *d)* quanto a lire 3,5 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle somme che il Ministero dell'ambiente ha impegnato con decreto n. 13954/SI/AAR del 14 luglio 1989 a favore della regione Piemonte per la bonifica di Saliceto e che non risultano utilizzate.

3. Le somme di cui al comma 2, ad eccezione di lire 1 miliardo di cui alla citata delibera n. 192/39338 della giunta regionale del Piemonte, già accreditato al comune di Tortona, sono versate dalle amministrazioni pubbliche interessate, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, direttamente sulle contabilità speciali di tesoreria intestate ai commissari delegati, in deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali.

4. I commissari delegati sono tenuti a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

5. L'attivazione da parte dei commissari delegati degli interventi che trovano copertura nelle somme di cui al comma 2 resta subordinata alla previa acquisizione delle somme stesse alla contabilità speciale di cui al comma 3, ed alla somma di lire 1 miliardo già accreditata al comune di Tortona».

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e viene trasmessa, tramite il commissario del Governo della regione Piemonte, ai sindaci interessati, ai sensi del comma 6, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 15 aprile 1996

Il Presidente DINI

96A2533

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 1996.

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso nel comune di Randazzo. (Ordinanza n. 2430).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1996 con il quale, a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° aprile 1996 viene dichiarato, a termine del citato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 marzo 1997 lo stato di emergenza per gli eventi franosi verificatisi nel comune di Randazzo;

Rilevato che, da accertamenti eseguiti, il predetto movimento franoso determina pericolo incombente per l'occlusione del corso d'acqua del torrente Alcantara e l'interruzione della s.s. 116 di collegamento diretto fra i comuni di Randazzo e S. Domenica Vittoria creando altresì problemi di ordine pubblico;

Considerato che gli interventi finalizzati al superamento della fase dell'emergenza compreso lo svuotamento dell'invaso creatosi per lo sbarramento del torrente Alcantara e nella realizzazione di un percorso viario alternativo a quello andato distrutto per collegare S. Domenica Vittoria a Randazzo, assumono carattere prioritario di estrema urgenza;

Considerato che nelle more della definizione del programma di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, che verrà anche a ricomprendere l'intervento in questione, la regione assume l'onere di lire 2.000 milioni sulle disponibilità del proprio bilancio sul capitolo 70314 del corrente esercizio finanziario, fatto salvo il reintegro, per pari importo con i fondi del citato decreto-legge n. 162/1996;

Vista la nota n. 431 in data 1° aprile 1996 dell'assessorato regionale ai lavori pubblici dalla quale risulta un costo complessivo di lire 2.000 milioni per i primi interventi d'emergenza diretti ad eliminare i rischi derivanti dal movimento franoso nel comune sopraindicato;

Vista la nota nota n. 3371 in data 2 aprile 1996 con la quale l'Ente nazionale per le strade (ANAS) ha assunto, in via d'urgenza, l'impegno per la realizzazione di una pista alternativa alla s.s. 116 atta a garantire il collegamento provvisorio tra comuni di S. Domenica Vittoria e Randazzo assumendo a carico del proprio bilancio il relativo onere finanziario;

Vista la nota con la quale la regione siciliana chiede la deroga alla legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981 per attuare gli interventi di emergenza;

Vista la relazione predisposta dal Dipartimento della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana provvede con i fondi di cui al successivo art. 2 all'attuazione degli interventi ed alle attività necessarie al superamento dell'emergenza in corso a seguito dell'evento franoso nel comune di Randazzo, ivi compreso il ristoro al comune medesimo delle spese di primo intervento sostenute, avvalendosi del genio civile di Catania.

Art. 2.

1. Il finanziamento regionale di lire 2.000 milioni di cui in premessa costituisce anticipazione di fondi sulla disponibilità dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162.

Art. 3.

1. Gli interventi, studi ed indagini da realizzare per il superamento della fase di emergenza, da realizzare sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la loro realizzazione la regione potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e, comunque, non inferiore a cinque oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS), nelle more della individuazione di soluzioni idonee per il ripristino della s.s. 116 nel tratto distrutto dalla frana, provvederà a sua cura e spese alla realizzazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza di una pista alternativa per garantire il collegamento provvisorio tra i comuni di S. Domenica Vittoria e Randazzo.

2. A tale scopo l'ANAS si potrà avvalere delle disposizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6 e potrà adottare provvedimenti in deroga alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 24, commi 1 e 5, come modificata dal decreto-legge 30 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216;

legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, articoli 6 e 7;

legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, relativa al parco dei Nebrodi.

Art. 5.

1. Per le occupazioni d'urgenza, per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere si applicano le disposizioni previste nell'ambito dell'ordinamento regionale.

2. Gli uffici del genio civile e/o i soggetti dagli stessi delegati una volta che sia stato emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e/o delle imprese interessate a qualsiasi titolo all'esecuzione delle opere.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura della provincia in cui si realizza l'opera.

Art. 7.

1. L'assessorato regionale ai lavori pubblici procederà alla realizzazone delle opere, per il tramite del citato ufficio del genio civile di Catania adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 26 e 27;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 24, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216;

legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 3, 4, 6, 11, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 34, 36, 37, 38 e 39, e successive modificazioni e integrazioni;

legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, articoli 11 e 13, e successive modificazioni e integrazioni;

legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, art. 11, e successive modificazioni;

legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, relativa al parco dei Nebrodi;

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, articoli 5, 10, 68, 69, 70 e 71.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il Presidente: DINI

96A2534

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 gennaio 1996.

Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recanti disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37-*bis* del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti preiodici atti di revisione non superiori a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco e dell'attestato di iscrizione;

Visto il precedente decreto ministeriale 23 luglio 1990 concernente la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo, degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al mese di dicembre 1984 — anche se già revisionati con decreto ministeriale 26 giugno 1986 — e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati nell'anno 1985;

Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione;

Decreta:

Art. 1.

È indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di

iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 1990, anche se già revisionati con decreto ministeriale 23 luglio 1990.

Art. 2.

I medici interessati dovranno presentare o far pervenire entro il termine di centottanta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - Via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma, domanda redatta su carta da bollo.

Per le domande prodotte a mezzo posta fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale ricevente.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti politici;

c) l'indirizzo cui intende ricevere ogni eventuale comunicazione.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

2) certificato di iscrizione in un ordine dei medici chirurgici;

3) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo;

4) documentazione comprovante il numero degli imbarchi effettuati in qualità di medico di bordo o di medico di bordo supplente nell'ultimo quinquennio;

5) certificato medico in bollo rilasciato da un medico di porto aeroporto, di confine e di dogana interna, o un medico militare ovvero dalla autorità sanitaria del comune di residenza, attestante l'assenza di malattie fisiche o psichiche e di deficienze organiche che impediscano l'esercizio delle funzioni di medico di bordo;

6) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di L. 250.000 da effettuarsi sul conto corrente n. 8003 (Mod. ch-8-*ter* AUT) intestato all'ufficio del registro tasse di Roma - Concessioni governative, indicando quale causale del versamento: «revisione dell'autorizzazione ad imbarcare in qualità di medico di bordo» ovvero «revisione dell'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti»;

7) certificato di iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

I certificati di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, mentre per il certificato medico la data non dovrà essere anteriore ad un mese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 28

96A2541

DECRETO 16 aprile 1996.

Modalità per il rilascio di autorizzazioni alla produzione di materie prime farmacologicamente attive.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, in particolare l'art. 5, comma 2, l'art. 2, comma 1, l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, l'art. 8, comma 3, lettera *a)* e *b)*, e l'art. 9, comma 6, lettera *b)*;

Ritenuto opportuno di precisare le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive e di rilascio da parte del Ministero della sanità delle relative autorizzazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le società che intendono presentare istanze di autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive devono far pervenire al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci, la seguente documentazione:

a) istanza in bollo nella quale deve essere indicata la denominazione chimica internazionale o italiana della materia prima farmacologicamente attiva, lo stabilimento di produzione, controllo e conservazione ed il nome del direttore tecnico dello stabilimento di produzione;

b) documentazione tecnica della materia prima farmacologicamente attiva (Drug Master File);

c) copia delle autorizzazioni ministeriali relative allo stabilimento di produzione ed alle singole materie prime in precedenza rilasciate dal Ministero della sanità;

d) autocertificazione del direttore tecnico, con firma autenticata nei modi di legge, nella quale si attesti che il modo di preparazione e i metodi di controllo descritti nel

Drug Master File sono compatibili con le dotazioni organiche e con le attrezzature di produzione, di controllo e di conservazione presenti nello stabilimento di produzione interessato;

e) ricevuta del versamento relativo alla tariffa prevista dal decreto del Ministero della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993 per il deposito del Drug Master File (Lit. un milione).

Art. 2.

Il Ministero della sanità, ricevuta l'istanza di cui all'art. 1, comunica innanzitutto alla società interessata il numero di riferimento assegnato al Drug Master File; provvede successivamente, previa istruttoria della documentazione trasmessa e, quando ritenuto opportuno, di sopralluogo tecnico presso lo stabilimento di produzione, al rilascio dell'autorizzazione ministeriale alla produzione della materia prima medesima nonché, quando necessario, alla modifica del decreto di autorizzazione dello stabilimento di produzione.

Art. 3.

Le società che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* hanno presentato istanze di autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive in merito alle quali il Ministero della sanità non ha espresso le proprie definitive determinazioni devono far pervenire al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione medesima:

la documentazione di cui all'art. 1, lettere *c)* e *d)*;

copia della documentazione di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, corredata in calce, a pena di nullità, di dichiarazione di conformità agli originali a suo tempo presentati con firma autenticata a norma di legge del legale rappresentante la società, nei casi in cui il Ministero della sanità non abbia comunicato il numero di riferimento assegnato al relativo Drug Master File. La mancata reiterazione di detta documentazione costituisce tacita rinuncia alla richiesta di autorizzazione.

Art. 4.

Il direttore tecnico di uno stabilimento di produzione di materie prime farmacologicamente attive deve essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 4, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, mentre non trovano applicazione le restanti prescrizioni poste dal medesimo art. 4, comma 2, lettera *a)*.

Roma, 16 aprile 1996

Il Ministro: GUZZANTI

96A2540

DECRETO 18 aprile 1996.

Concessione di un periodo per lo smaltimento delle scorte della specialità medicinale Cardioaspirin, già sottoposta a revoca, su rinuncia.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il decreto direttoriale 800.F.1D/R.M.D3 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1996, n. 81 - serie generale - con il quale è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio, tra le altre, della specialità medicinale denominata Cardioaspirin, nelle confezioni: «30 compresse A.I.C. n. 024840050» e «50 compresse A.I.C. n. 024840062» della ditta Bayer S.p.a., ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Atteso che la predetta ditta ha chiesto un periodo per lo smaltimento delle scorte del prodotto in questione;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, in particolare l'art. 14, comma 7, che prevede la possibilità di concedere, quando non ostino motivi di sanità pubblica, un periodo per il ritiro dal commercio delle specialità sottoposte a revoca;

Decreta:

Il decreto direttoriale 800.F.1D/R.M.D3 del 29 marzo 1996 citato in premessa è integrato limitatamente alla specialità medicinale denominata Cardioaspirin nelle confezioni: «30 compresse A.I.C. n. 024840050» e «50 compresse A.I.C. n. 024840062» della ditta Bayer S.p.a., definendo il termine ultimo per il ritiro dal commercio entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1996

Il dirigente: DELLA GATTA

96A2580

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 aprile 1996.

Inclusione del servizio ferroviario svolto nell'ambito dei porti fra i servizi di interesse generali di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della suddetta legge che demanda all'autorità portuale l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto l'art. 23, comma 5, che dispone che in sede di prima applicazione della legge n. 84/1994 le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano, i servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento gli esuberi di personale di cui al comma 2 dell'art. 23, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1994 recante: «Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale», ed in particolare l'art. 6 che rimetteva alle conclusioni di un apposito gruppo di lavoro l'inquadramento del servizio ferroviario portuale;

Considerate le risultanze del citato gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 14 novembre 1994;

Considerato il valore strategico per lo sviluppo dell'intermodalità del settore dei trasporti rivestito dal servizio ferroviario portuale e la conseguente necessità di individuare una disciplina organica del settore;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio ferroviario svolto nell'ambito dei porti è incluso fra i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1996

Il Ministro: CARAVALE

96A2504

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 1996.

Fissazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4, punto 2), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 1996;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, punto 2), del decreto-legge 13 maggio 1991, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, il saggio di interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna od oltre il periodo di giorni trenta relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, è stabilito nella misura dell'8,73 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

96A2508

DECRETO 11 aprile 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per la Sardegna e per il Lazio hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari in data 18 marzo 1996 (dalle ore 8,45 alle ore 9,45) per l'avvenuta segnalazione della presenza di un ordigno esplosivo all'interno dello stabile nel quale l'ufficio è ubicato;

ufficio del registro di Tivoli in data 23 marzo 1996 per derattizzazione di locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sardegna:

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari in data 18 marzo 1996.

Regione Lazio:

ufficio del registro di Tivoli in data 23 marzo 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A2506

DECRETO 11 aprile 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975,

n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3/15/96 del 26 marzo 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna in data 22 marzo 1996 (dalle ore 8 alle ore 11) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bologna in data 22 marzo 1996.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A2507

DECRETO 17 aprile 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per la Sardegna e per il Molise hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro di Campobasso in data 20 marzo 1996 (dalle ore 9 alle ore 14) per la partecipazione di parte del personale ad assemblea sindacale;

direzione regionale delle entrate per la Sardegna - sezione staccata di Sassari, nei giorni 29 e 30 marzo 1996 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Molise:

ufficio del registro di Campobasso in data 20 marzo 1996.

Regione Sardegna:

direzione regionale delle entrate per la Sardegna nei giorni 29 e 30 marzo 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1996

Il direttore generale. ROXAS

96A2537

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 aprile 1996.

Contributo dovuto sui premi assicurativi a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1994 con il quale sono state determinate la misura del versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 1994;

Ritenuta la necessità di determinare la misura del ripetuto contributo per l'anno 1995;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 1994, approvato dal consiglio di amministrazione della Consap S.p.a. in data 11 dicembre 1995;

Considerato che la limitata operatività temporale del citato Fondo non consente una compiuta verifica delle effettive esigenze del Fondo stesso;

Ritenuto, pertanto, che appare opportuno confermare per l'anno 1995 la misura del contributo già stabilita per l'annno precedente con il citato decreto ministeriale 28 ottobre 1994;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1995 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è determinato nella misura del 5 per cento dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1996

Il Ministro: CIO

96A2509

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 marzo 1996.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, in Carrara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 28 dicembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, ha approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE SEDE OGGETTO E PATRIMONIO

Art. 1.

La Fondazione Cassa di risparmio di Carrara — di seguito chiamata anche Fondazione — è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dal presente statuto.

Essa è la continuazione della Cassa di risparmio di Carrara istituita con decreto ducale del 18 ottobre 1843, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto n. 78876 del notaio Giorgio Gianaroli, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con decreto ministeriale n. 435675 del 16 maggio 1992.

La Fondazione ha la sua sede in Carrara.

Art. 2.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio della provincia di Massa-Carrara, la Fondazione attua i propri fini istituzionali di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e sport, dell'arte e cultura, e della sanità, nonché perseguendo finalità di sostegno all'economia locale, mantenendo le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi anche pluriennali di intervento, individuando settori o sottosettori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio compiendo ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, utile per il conseguimento dei fini istituzionali. Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalle società per azioni conferitarie. Partecipazioni, anche di controllo, in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel presente comma possono essere assunte qualora siano strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali

La Fondazione può realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.

La Fondazione può costituire persone giuridiche ai sensi dell'art 12 del codice civile in relazione alla necessità di specializzare le finalità dei singoli settori di intervento

La Fondazione può contrarre debiti con ciascuna delle società in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo pari al 10% del proprio patrimonio. Il limite globale massimo di indebitamento, di ricevimento e di prestazione di garanzie non deve superare l'importo pari al 20% del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato

Art 3

Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dal valore della partecipazione nella società conferitaria Cassa di risparmio di Carrara S p.a., si incrementa di norma, per effetto di:

accantonamenti a fondi di riserva comunque destinati e denominati;

avanzi di gestione non destinati a finanziare l'attività erogativa,

beni mobili ed immobili e qualsiasi altro cespite o utilità oggetto di liberalità effettuate da soggetti pubblici o privati

Art 4

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con

i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva di cui al comma seguente;

le eventuali liberalità non destinate a incremento del patrimonio

Una quota non inferiore al 10% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio è accantonata a riserva straordinaria.

Nel perseguimento delle finalità e degli scopi statutari la Fondazione ha cura di mantenere l'integrità economica del patrimonio.

Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento a riserva è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative.

Titolo II
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5.

Sono organi della Fondazione:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio dei sindaci

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da nove consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra le personalità, anche esterne al consiglio stesso, più rappresentative nelle attività professionali, scientifiche e culturali della provincia di Massa-Carrara Essi durano in carica 4 anni dalla data di accettazione della carica stessa e possono essere confermati

I consiglieri sono nominati

due dall'amministrazione comunale di Carrara, fra persone nate o residenti nel comune di Carrara,

uno dall'amministrazione comunale di Massa, fra persone nate o residenti nel comune di Massa,

uno dall'amministrazione provinciale di Massa e Carrara, fra persone nate o residenti nei comuni della Lunigiana,

due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa e Carrara, di cui almeno uno fra persone nate o residenti nel comune di Carrara,

due dalla Associazione delle casse di risparmio italiane su indicazione del presidente della Fondazione, sentito il consiglio di amministrazione, di cui almeno uno fra persone nate o residenti nel comune di Carrara,

uno dal prefetto di Massa Carrara, fra persone nate o residenti nel comune di Carrara

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente confermati

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi della Fondazione, degli enti dai quali proviene la nomina stessa

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere scelti, secondo criteri di professionalità e competenza, preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

Nel caso in cui il presidente e/o il vice presidente vengano nominati tra i componenti il consiglio di amministrazione, l'ente designante del consigliere eletto alla carica, provvederà alla surroga di altro consigliere, entro i termini e con le modalità previste dal successivo comma 9

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione, perché eletti alla presidenza o vice presidenza, o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori

Alla scadenza del loro mandato si applicano indistintamente per il presidente, il vice presidente e tutti i consiglieri le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato, il consigliere viene nominato mediante cooptazione da parte del consiglio per la durata di cui al terzo comma del presente articolo A tal fine, il presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei singoli consiglieri, provvede a darne comunicazione all'ente o all'organo cui spetta procedere alla nomina, indicando il settore, previamente individuato dal consiglio, nel quale il nominando deve aver maturato i requisiti di professionalità e competenza.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, delle società conferitarie o di società da queste ultime partecipate nonché il coniuge di detti dipendenti La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione della decadenza.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata al domicilio dei singoli componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci almeno cinque giorni prima della data stabilita. Fatti salvi casi di urgenza per i quali tale termine è ridotto ad almeno ventiquattro ore a mezzo telegramma.

I consiglieri in numero di almeno quattro o il collegio dei sindaci possono chiedere la convocazione del consiglio indicando l'oggetto su cui deliberare.

Art. 8.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica

Le riunioni sono presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere anziano. S'intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese

Le votazioni su questioni riguardanti i componenti gli organi della Fondazione, nonché quelle relative a designazioni di rappresentanti in seno ad organi di società o enti partecipati (e comunque per qualsiasi altra deliberazione quando sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei presenti) si effettuano per scheda segreta, salvo che avvengano per unanime acclamazione.

In caso di parità, nelle votazioni segrete, la proposta si ritiene non accolta.

Alle riunioni partecipa il segretario generale, o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, il quale redige il verbale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza; il verbale sarà trascritto in apposito libro custodito dal presidente.

Art 9.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione e alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale determinando i limiti della delega.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Sono di esclusiva competenza del consiglio le decisioni concernenti:

il regolamento con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

la nomina del presidente e del vice presidente,

la nomina dei membri del collegio sindacale, secondo la normativa prevista dall'art. 11 del presente statuto;

la determinazione della misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché le modalità di determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico;

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci ove prevista;

la nomina e la revoca del segretario generale, ovvero la attribuzione e la revoca delle funzioni di segretario generale ad un consigliere, e di chi lo sostituisce;

la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e i compensi per i componenti esterni;

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni delle società conferitarie e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società o enti,

la determinazione formale o convenzionale di patti e accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate,

la promozione di azioni davanti a organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni alle finalità istituzionali.

Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'ente, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento e determinandone il compenso.

Possono essere chiamati a fare parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione

PRESIDENTE

Art. 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali; il presidente ha la facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandati per rendere dichiarazioni di terzo nonché di rilasciare dichiarazioni di terzo nonché di rilasciare procure speciali a terzi.

In situazioni di urgenza improrogabile, d'intesa con il segretario generale, il presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al consiglio nella prima riunione.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni di questo previste dal presente statuto sono adempiute dal vice presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, dal consigliere anziano ai sensi del precedente art. 8.

Il presidente, il quale può farsi coadiuvare dal vice presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, ha la facoltà, sentito il consiglio, di delegare di volta in volta, in occasione di singoli atti o affari o permanentemente per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti il consiglo di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del presidente.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 11.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

I membri del collegio sindacale sono nominati dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili della provincia di Massa-Carrara: uno verrà scelto all'interno di una terna proposta dall'ordine provinciale dei dottori commercialisti di Massa-Carrara; uno verrà scelto all'interno di una terna proposta dall'albo dei ragionieri e periti commerciali di Massa-Carrara; uno verrà scelto tra nominativi proposti dal comune di Carrara. Ove l'ente, l'ordine e l'albo suddetti non effettuino le designazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, la nomina verrà effettuata dal consiglio di amministrazione. Assume la carica di presidente del collegio il più anziano in carica ovvero, in caso di pari anzianità in carica, il più anziano di età.

I sindaci restano in carica per tre anni e possono essere nuovamente nominati.

Ad essi si applicano le disposizioni relative ai requisiti di onorabilità previste dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

Alla scadenza del loro mandato si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi.

I sindaci devono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

In ogni caso in cui è prevista, la decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione, ad iniziativa del presidente, dovrà sollecitamente essere chiesta la sostituzione del sindaco decaduto da parte di chi lo ha nominato.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti a operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo III

CUMULO DI CARICHE - COMPENSI

Art. 12.

Per il presidente, il vice presidente, i consiglieri e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modifiche ed integrazioni.

Comunque essi non possono ricoprire più di tre cariche in organi di società o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Art. 13.

Al presidente, al vice presidente, ed ai consiglieri spetta un'indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione a riunioni degli organi collegiali deliberanti della Fondazione, nella misura e con le modalità determinate dal consiglio di amministrazione sentito il collegio sindacale.

Qualora ad un consigliere vengano attribuite le funzioni di segretario generale allo stesso potrà essere corrisposta un'integrazione al compenso fisso nella misura e con le modalità determinate dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Ai componenti il collegio sindacale spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali deliberanti della Fondazione nella misura e con le modalità determinate dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.

Ad essi spetta altresì il rimborso, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

I compensi di cui al primo comma sono cumulabili con i compensi previsti per le cariche di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione — fatto salvo il disposto dell'art. 12, primo comma, dello statuto — nella misura massima rappresentata dal doppio del compenso più alto tra quelli previsti per tali cariche. L'importo eccedente tale misura deve essere riversato alla Fondazione.

Titolo IV

SEGRETARIO GENERALE

Art. 14.

Il segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne adempie le funzioni la persona all'uopo delegata dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova della assenza o dell'impedimento di questi.

Le funzioni di segretario generale possono essere attribuite anche ad un consigliere della Fondazione o ad un dipendente di società partecipate dalla Fondazione.

Qualora segretario generale sia nominato il direttore generale della società conferitaria, per la funzione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, anche in misura forfetaria.

Titolo V

BILANCIO, DURATA, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE

Art. 15.

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione predispone e approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio.

Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del collegio dei sindaci sul rendiconto del segretario generale, il consiglio di amministrazione predispone e approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre e, unitamente alla propria relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente e alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.

Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione ai sensi di legge.

Art. 16.

La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre a essere liquidata nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Ministero del tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici originati dagli enti di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1935, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente originario, da individuarsi da una commissione costituita presso l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, presieduta dal presidente di questa e integrata da qualificati esponenti delle diverse realtà del territorio nominati dai prefetti delle province interessate.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica alla data della deliberazione del presente statuto permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa, ad essi si applicano le norme di legge in materia di *prorogatio* degli organi amministrativi nonché la normativa sulle incompatibilità di cui all'art. 12, primo comma dello statuto.

Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 6.

L'esercizio nel quale entrerà in vigore il presente statuto verrà prorogato al 31 dicembre e avrà pertanto la durata di quindici mesi. Il consiglio, di conseguenza, provvederà a modificare il bilancio di previsione all'epoca vigente.

La data di entrata in vigore del presente statuto è quella determinata con approvazione del Ministro del tesoro.

96A2510

DECRETO 5 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, in Fabriano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo stututo della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano;

Vista la delibera del 15 dicembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 4, 6, 8, 11, 14, 16 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 4, 6, 8, 11, 14, 16 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

(Omissis).

Comma 2.

La Fondazione opera prevalentemente attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

Comma 3.

La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche.

Comma 4.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità ... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 4.

(Omissis).

Comma 2.

I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della società conferitaria ed i diritti di opzione sulle medesime, sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti da salvaguardare il valore economico del patrimonio della fondazione.

Comma 3.

Ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, la Fondazione destinerà 1/15 dei propri proventi, ... *(Omissis).*

(Omissis).

Comma 5.

Il consiglio di amministrazione potrà soprassedere al rispetto di questa proporzione deliberando su specifiche iniziative con una maggioranza di otto componenti su nove.

Comma 6.

Potranno altresì effettuarsi interventi anche in altre zone e in tal caso i relativi oneri verranno ripartiti ... *(Omissis).*

Art. 6.

(Omissis).

Comma 6.

Per le nomine dei soci, l'assemblea tiene conto della necessità di assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione.

Comma 7.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.

(Omissis).

Art. 8.

(Omissis).

Comma 2.

L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie, sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio e sulla limitazione per periodi di tempo definiti, dei settori di intervento previsti dallo statuto.

Art. 11.

(Omissis).

Comma 4.

I componenti l'organo di amministrazione devono essere scelti secondo i criteri di professionalità e competenza, preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione.

Comma 5.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

(Omissis).

Art. 14

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(Omissis);

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

la predisposizione, l'approvazione e le modifiche del regolamento di cui all'art. 5 della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

la limitazione in via transitoria dell'attività istituzionale ad uno o più dei settori tra quelli previsti dal presente statuto, con la maggioranza di due terzi arrotondata all'unità superiore dei componenti in carica, sentito il parere dell'assemblea dei soci.

Comma 5.

Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di possibile intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.

Comma 6.

Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione ed i soci della Fondazione.

Art. 16

(Omissis).

Comma 2

Essi sono eletti dall'assemblea dei soci; almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili

(Omissis)

Art 22

Norme transitorie

(Omissis)

Comma 6.

Il presente statuto entrerà in vigore dalla data di iscrizione nei registri della cancelleria ... *(Omissis)*.

Comma 7.

La norma di cui all'art. 17, secondo comma, è operativa ... *(Omissis)*.

(Omissis).

Comma 10

Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 11, comma 4, dello statuto.

96A2511

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 11 dicembre 1995.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'abitato di Lido Rossello, ricadente nella fascia costiera del territorio comunale di Realmonte.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della regione Sicilia 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto n. 7174 del 23 ottobre 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica dell'abitato di Lido Rossello, ricadente nel territorio comunale di Realmonte, detta area, come meglio individuata nel summenzionato provvedimento, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di entata in vigore della misura di salvaguardia; coincidente con la data di pubblicazione del provvedimento di vincolo nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 58 del 4 dicembre 1993;

Considerata la imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 7174 del 23 ottobre 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilità come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, con nota n. 7903 del 25 ottobre 1995;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo, con decreto del Presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito preso questo assessorato il comitato tecnico-scientifico, previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940, per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per rinnovare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea sull'abitato di Lido Rossello, ricadente nel territorio comunale di Realmonte, meglio individuato nel decreto n. 7174 del 23 ottobre 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovato, per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana del presente decreto, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sull'abitato di Lido Rossello, ricadente nel territorio comunale di Realmonte, per effetto del decreto n. 7174 del 23 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 58 del 4 dicembre 1993, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati come parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine suddetto, è vietata nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 7174/1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 58 del 4 dicembre 1993, facente parte del comune di Realmonte, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presidente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Realmonte perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso. Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Realmonte, ove gli interessati potranno prenderne visione. La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopracitata all'albo del comune di Realmonte.

Palermo, 11 dicembre 1995

L'assessore: PANDOLFO

96A2513

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 18 marzo 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 19 giugno 1995;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 17 novembre 1995, condizionato ad alcune modifiche da apportare;

Visto il decreto del giorno 19 ottobre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1995): «Modificazioni all'ordinamento didattico relativamente ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di economia»;

Vista la delibera del senato accademico del giorno 11 marzo 1996 che ha accolto i rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli 126 e seguenti dello statuto relativi alla facoltà di economia (diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese), sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 126. — Nella facoltà di economia è istituito il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese di durata triennale.

Art. 127. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 128. — Sono titoli di ammissione per il corso di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 129. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia di cui all'art. 125,

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese riportati nel successivo art. 136;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto per ciascun corso di diploma attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 130. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea attivati all'interno della facoltà seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà, secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di diploma al quale si richiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 134.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel proprio regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 131. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti del diploma stesso ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli attivabili di cui al precedente art. 125 secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di sedici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 134) e il colloquio finale.

Art. 132. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito di tale regolamento, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonché denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 133. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 131 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 134. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna e una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 131.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 135. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 136. — Il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 e 135.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse all'organizzazione e alla gestione.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

economia applicata;

geografia economica;

scienza delle finanze;

storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

finanza aziendale;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing;

organizzazione aziendale;

programmazione e controllo;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto del mercato finanziario;

diritto fallimentare;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;

matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Modena, 18 marzo 1996

Il rettore: CIPOLLI

96A2514

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato onorario in Cayenne (Guyana francese)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato onorario in Cayenne (Guyana francese) è soppresso.

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A2520

Istituzione del consolato onorario in Aarhus (Danimarca) e contestuale modifica della circoscrizione del vice consolato onorario in Aalborg (Danimarca).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Aarhus (Danimarca) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Copenaghen con circoscrizione territoriale: regione dello Jutland (ad eccezione della Jutland settentrionale) e l'isola di Fionia.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Aalborg (Danimarca), posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Copenaghen, è modificata come segue: la regione settentrionale dello Jutland.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A2521

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Tampa (USA) e contestuale istituzione del vice consolato onorario in Sarasota (USA).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria in Tampa (USA) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Sarasota (USA) un vice consolato onorario posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Miami con circoscrizione territoriale: le contee di Pasco Pinellas, Hillsborough, Manatee, Hardee, Sarasota, De Soto, Charlotte e Lee.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A2522

Istituzione di un vice consolato onorario in Orlando (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Orlando (USA) un vice consolato onorario posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Miami con circoscrizione territoriale: le contee di Volusia, Lake, Seminole, Orange, Brevard, Osceola, Indian River e Polk.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A2523

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di La Spezia e Palau

Con decreto interministeriale n. 579 del 1° febbraio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare — Ramo Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato Ex Batteria S. Croce ubicato sulla sommità del Monte S. Croce e dell'immobile denominato stazione di partenza ubicato in località Pegazzano, nel comune di La Spezia, al foglio n. 59, particella 379 ed al foglio n 57, particella 518, per una superficie totale di mq 2.230

Con decreto interministeriale n. 591 in data 2 aprile 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare — Ramo Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato del deposito d'acqua potabile e del Pontile di Mezzo Schifo — riportati nel catasto del comune censuario di Palau, al foglio di mappa a n. 3, mappale n 15. superficie totale di Ha 00 17 60.

96A2527

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla Ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 131/T, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Trivelli Giuseppe, nato l'11 novembre 1913 a Genova. «Sfuggito alla deportazione, nell'agosto del 1944, si arruolò nelle formazioni partigiane e quale comandante della polizia di un settore particolarmente esposto all'offesa nazifascista affrontò con entusiasmo, sprezzo del pericolo ed elevato spirito di sacrificio difficili situazioni per portare a termine gli incarichi affidatigli. Durante una vasta azione nemica di rastrellamento organizzò, con scarsi mezzi e pochi uomini, la difesa di un importante caposaldo, ove sostenne l'urto di soverchianti reparti resistendo eroicamente fino a quando, stremato di forze e dopo aver esaurito le munizioni, venne catturato e passato per le armi. Fulgido esempio di alte virtù militari». Val d'Arda - Morfasso (Piacenza) settembre 1944 - 8 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla Ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 284/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Dotti Renzo, nato il 20 luglio 1923 a Mirandola. «Attivissimo partigiano, animato da nobili sentimenti patriottici, sceglieva volontariamente la difficile lotta da condursi in zona occupata dal nemico. Dopo ore di lotta, esaurite le munizioni, piuttosto che cadere nelle mani del nemico riservava a sé l'ultima bomba ed unendosi ad altri due compagni la faceva esplodere rimanendo orribilmente straziato. Esempio altissimo di ardimento, di ferrea volontà, di spirito di sacrificio spinto fino al limite estremo». Mirandola, 27 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla Ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 436/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana.

Croce

Coprini Albino, nato il 12 luglio 1925 a Terenzo. «Catturato da formazione fascista dopo un violento scontro armato veniva sottoposto a stringenti interrogatori, torturato e deportato nel Campo di Mauthausen dove decedeva a causa di maltrattamenti e privazioni». Mauthausen - Gusen 2 marzo - 5 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla Ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 283/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Dalla Costa Leone, nato il 22 maggio 1907 a Volpago Del Montello. «Sottufficiale dei CC, capace e deciso, trascinò i suoi uomini in diverse azioni. Arrestato e sottoposto a maltrattamenti, tornato libero continuò ad operare nella Resistenza». Padova, Treviso, Grappa, settembre 1943 - aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla Ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 270/P, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Perin Domenico, nato il 16 gennaio 1920 a Massanzago. «Graduato di truppa dell'Aeronautica militare, preso prigioniero dai tedeschi in seguito agli avvenimenti dell'8 settmbre 1943 riusciva ad evadere e si dedicava con entusiasmo al movimento di resistenza. Raccolto intorno a sé un nucleo di giovani costituiva una unità divenuta poi compagnia di cui assumeva il comando. Dimostrava particolare valore militare nello scontro avvenuto nei dintorni di Padova nell'ottobre 1944 quando, battendosi alla testa dei suoi uomini per oltre tre ore contro forze fasciste preponderanti, riusciva a respingerle. Glorioso esempio di dedizione alla causa della libertà».

96A2526

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 aprile 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1565,03
ECU	1953,47
Marco tedesco	1043,15
Franco francese	307,26
Lira sterlina	2379,63
Fiorino olandese	932,73
Franco belga	50,776
Peseta spagnola	12,510
Corona danese	270,42
Lira irlandese	2459,76
Dracma greca	6,506
Escudo portoghese	10,157
Dollaro canadese	1148,06
Yen giapponese	14,657
Franco svizzero	1287,03
Scellino austriaco	148,32
Corona norvegese	241,85
Corona svedese	234,04
Marco finlandese	331,29
Dollaro australiano	1224,17

96A2589

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Visipaque - mezzo di contrasto isotonico.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 1/1996 del 3 aprile 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Specialità medicinale VISIPAQUE - mezzo di contrasto isotonico.

Titolare A.I.C. Nycomed Imaging - AS con sede in Nycoveien 1, 2 - 0401 Oslo - Norvegia

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla Soc. Nycomed Imaging - Oslo Norvegia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

VISIPAQUE 150 mg I/ml flacone soluzione 50 ml, A.I.C. n. 029354014 (in base 10) 0VZU0Y (in base 32), classe H, L. 36 600,

VISIPAQUE 150 mg I/ml flacone soluzione 200 ml, A.I.C. n. 029354026 (in base 10) 0VZU1B (in base 32), classe H, L. 146 500;

VISIPAQUE 270 mg I/ml flacone soluzione 20 ml, A.I.C. n. 029354038 (in base 10) 0VZU1Q (in base 32), classe H, L. 25 900,

VISIPAQUE 270 mg I/ml flacone soluzione 50 ml, A.I.C. n. 029354040 (in base 10) 0VZU1S (in base 32), classe H, L. 64.800;

VISIPAQUE 270 mg I/ml flacone soluzione 100 ml, A.I.C. n. 029354053 (in base 10) 0VZU25 (in base 32), classe H, L. 129.700;

VISIPAQUE 270 mg I/ml flacone soluzione 200 ml, A.I.C. n. 029354065 (in base 10) 0VZU2K (in base 32), classe H, L. 259 300,

VISIPAQUE 320 mg I/ml flacone soluzione 20 ml, A.I.C. n. 029354077 (in base 10) 0VZU2X (in base 32), classe H, L. 33 800,

VISIPAQUE 320 mg I/ml flacone soluzione 50 ml, A.I.C. n. 029354089 (in base 10) 0VZU39 (in base 32), classe H, L. 84.400,

VISIPAQUE 320 mg I/ml flacone soluzione 100 ml, A.I.C. n. 029354091 (in base 10) 0VZU3C (in base 32), classe H, L. 168 800;

VISIPAQUE 320 mg I/ml flacone soluzione 200 ml, A.I.C. n. 029354103 (in base 10) 0VZU3R (in base 32), classe H, L. 337 700,

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali

Composizione

1 ml di Visipaque 150 mg I/ml contiene 305 mg di Iodixanolo.

1 ml di Visipaque 270 mg I/ml contiene 550 mg di Iodixanolo.

1 ml di Visipaque 320 mg I/ml contiene 652 mg di Iodixanolo

Eccipienti trometamolo, sodio calcio edetato, cloruro di calcio, cloruro di sodio, acido cloridrico q.b., acqua per iniezioni q.b., nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati approvati.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in cliniche e case di cura (art. 9, decreto-legge n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazoine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile secondo le modalità previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A2547

Modificazione della denominazione sociale della Schiapparelli Searle S.r.l.

Provvedimento n. 2/1/1996 del 18 marzo 1996

Tutte le specialità medicinali

Titolare A.I.C. Schiapparelli Searle S.r.l. con sede legale e domicilio in: Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 8 - codice fiscale 03240960587

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: Modifica di denominazione sociale da Schiapparelli Searle S.r.l. a Searle farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 8 - codice fiscale 03240960587.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2516

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Determinazione della percentuale di aumento da applicare ai canoni inerenti a concessioni demaniali marittime

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1996 è stata indicata nel 7,35% la percentuale di aumento da applicare ai canoni imposti nel 1995 al fine di ottenere le misure unitarie applicabili alle concessioni demaniali marittime da rilasciare o rinnovare nell'anno 1996.

96A2500

BANCA D'ITALIA

126° Aggiornamento del 12 aprile 1996 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 concernente particolari operazioni di credito

Il 26 giugno 1995 sono state emanate, in attuazione dell'art. 38, comma 2, testo unico e della delibera CICR 22 aprile 1995, le istruzioni di vigilanza relative alle operazioni di credito particolari (credito fondiario, alle opere pubbliche, agrario e peschereccio, pignoratizio)

Tali istruzioni hanno disciplinato, tra l'altro, il limite di finanziabilità, cioè l'ammontare massimo che i finanziamenti possono assumere in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, fissandolo nella misura dell'80 per cento, elevabile fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative

Queste ultime sono state individuate nelle fidejussioni bancarie, nelle polizze fidejussorie di compagnie di assicurazione, nelle garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, nelle cessioni di crediti verso lo Stato e nelle cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici

Il CICR ha riservato alla Banca d'Italia il potere di indicare ulteriori forme di garanzia integrativa

Si è ora ravvisata l'opportunità di includere, tra le garanzie integrative utili ai fini dell'elevazione del limite di finanziabilità, il pegno su titoli di Stato

In coerenza con le forme di garanzia integrativa già ammesse dalle istruzioni, il pegno su titoli di Stato presenta, infatti, caratteristiche di elevata affidabilità e di pratica attuazione

Le presenti disposizioni modificano la sezione II del capitolo LXII delle istruzioni di vigilanza, che comunque, attesa la rilevanza che assume anche per soggetti esterni al sistema bancario, sarà nuovamente pubblicato per intero nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia prevede che i profili tecnici delle operazioni di credito particolari siano definiti dalla normativa amministrativa.

In relazione a ciò, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 22 aprile 1995, ha determinato:

— *con riferimento al credito fondiario*, l'ammontare massimo che i finanziamenti possono assumere in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti;

— *con riferimento al credito agrario*, le attività connesse o collaterali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate dal testo unico.

Le presenti istruzioni danno attuazione alle decisioni del Comitato, ispirandosi ai principi di razionalizzazione normativa e di parità concorrenziale fra le banche che hanno guidato la riforma della legislazione concernente i crediti "speciali". Esse contengono norme di interesse generale per la disciplina del mercato, al cui rispetto sono tenute tutte le banche operanti in Italia con proprie succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

Relativamente al credito su pegno di cose mobili, che resta disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745 e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, il testo unico ha previsto che le banche già abilitate possano continuarne l'esercizio.

Viceversa, le banche che intendono intraprendere tale attività devono richiedere il nulla osta della Banca d'Italia nonché la licenza del questore ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Le peculiari caratteristiche operative del credito pignoratizio richiedono lo svolgimento di funzioni specifiche, quali la stima e la conservazione dei beni, per le quali è necessario che le banche siano provviste di un'organizzazione tipica. La sussistenza e l'adeguatezza di quest'ultima sono alla base delle valutazioni della Banca d'Italia ai fini del rilascio del nulla osta di sua competenza.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."):

(1) Capitolo pubblicato in G U.

— art. 38, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti;

— art. 42, comma 4, il quale dispone che quando i finanziamenti di credito alle opere pubbliche sono garantiti da ipoteca su immobili si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario;

— art. 43, comma 3, che definisce le attività connesse o collaterali ai fini del credito agrario e del credito peschereccio, indicando l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché le altre attività individuate dal CICR;

— art. 44, comma 3, il quale dispone che quando i finanziamenti di credito agrario sono garantiti da ipoteca su immobili si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario;

— art. 48, comma 2, il quale prevede che il credito su pegno può essere esercitato dalle banche dotate delle necessarie strutture subordinatamente al nulla osta della Banca d'Italia, che verifica la rispondenza delle strutture, e a licenza del questore, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (1).

E, inoltre, dalle delibere del CICR del 22 aprile 1995.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"banche autorizzate in Italia"*, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali in Italia di banche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario;

— *"succursali di banche comunitarie"*, le succursali di banche aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;

— *"banche estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi"*, le banche aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero e operanti in Italia ai sensi dell'art. 16 del T.U.;

— *"credito fondiario"*, il credito definito dall'art. 38, comma 1, del T.U.;

— *"credito alle opere pubbliche"*, il credito definito dall'art. 42, comma 1, del T.U.;

— *"credito agrario"*, il credito definito dall'art. 43, comma 1, del T.U.;

— *"credito peschereccio"*, il credito definito dall'art. 43, comma 2, del T.U.;

---

(1) L'esercizio del credito su pegno è disciplinato dagli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31 della legge 10 maggio 1938, n. 745, nonché dagli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279.

— *"credito su pegno"*, il credito disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, come previsto dall'art. 48 del T.U.;

— *"beni immobili ipotecati"*, i beni immobili oggetto di ipoteca. Deve trattarsi di beni che ne siano capaci ai sensi dell'art. 2810, primo comma, del codice civile; ad esempio: terreni, fabbricati, componenti tecnologiche fisse dei complessi aziendali — quali impianti fissi, serbatoi, impianti di depurazione — qualora sia possibile considerarle beni immobili o pertinenze di immobili;

— *"finanziamenti integrativi"*, i finanziamenti con garanzia ipotecaria su beni gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie.

4. Destinatari della disciplina

Sono soggette alla presente disciplina le banche autorizzate in Italia e le banche estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

SEZIONE II

CREDITO FONDIARIO

1. Limiti di finanziabilità

Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario per un ammontare massimo pari all'80 per cento del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, ivi compreso il costo dell'area o dell'immobile da ristrutturare.

Il limite dell'80 per cento può essere elevato fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative offerte dal cliente.

Le garanzie integrative possono essere costituite da fideiussioni bancarie, da polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, dalla garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, da cessioni di crediti verso lo Stato, da cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici nonché dal pegno su titoli di Stato.

Le garanzie integrative vanno acquisite almeno in misura tale che il rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile ipotecato e delle garanzie integrative medesime non superi il limite dell'80 per cento.

La Banca d'Italia si riserva di indicare altre forme di garanzia integrativa.

Resta ferma la possibilità per le banche di acquisire ogni altra garanzia ritenuta opportuna per la concessione dei finanziamenti.

Qualora i finanziamenti siano erogati sulla base di stati di avanzamento dei lavori il limite di finanziabilità deve essere rispettato durante ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

2. Finanziamenti integrativi

Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario anche su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie.

In questo caso, per la determinazione del limite di finanziabilità, all'importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente.

SEZIONE III

CREDITO ALLE OPERE PUBBLICHE, CREDITO AGRARIO E CREDITO PESCHERECCIO

1. Credito alle opere pubbliche

Il credito alle opere pubbliche finanzia la realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità e può essere erogato a favore di soggetti pubblici o privati.

I finanziamenti di credito alle opere pubbliche possono essere garantiti da ipoteca su immobili. In questo caso si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario, comprese le disposizioni della precedente sezione.

2. Credito agrario

Il credito agrario finanzia le attività agricole (1) e zootecniche nonché quelle a esse connesse o collaterali.

I finanziamenti di credito agrario possono essere garantiti da ipoteca su immobili. In questo caso si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario, comprese le disposizioni della precedente sezione.

3. Credito peschereccio

Il credito peschereccio finanzia le attività di pesca e acquacoltura nonché quelle a esse connesse o collaterali.

Ai fini del credito peschereccio l'acquacoltura in acqua dolce è equiparata a quella in acqua salata.

4. Attività connesse o collaterali

Ai fini del credito agrario e del credito peschereccio sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le attività svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, quali quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari.

(1) Sono considerate attività agricole quelle esercitate dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135, primo comma, del codice civile.

SEZIONE IV

CREDITO SU PEGNO

1. Disciplina

Le banche che intendono iniziare l'attività di credito su pegno richiedono il nulla osta della Banca d'Italia.

Ai fini della valutazione della richiesta da parte della Banca d'Italia, le banche devono specificare le modalità operative di svolgimento dell'attività e le strutture organizzative a essa dedicate, con particolare riferimento ai soggetti incaricati delle funzioni estimative, alle misure di sicurezza per la conservazione dei beni, al personale addetto alla gestione dei rapporti con la clientela, anche in relazione agli obblighi di identificazione della stessa previsti dalla legge.

2. Termini

La Banca d'Italia risponde alla richiesta di nulla osta entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Dopo l'ottenimento del nulla osta da parte della Banca d'Italia, le banche richiedono la licenza del questore ai sensi dell'art. 115 del R.D. 773/31.

Le banche comunicano alla Banca d'Italia l'avvenuto rilascio della licenza.

3. Revoca del nulla osta

La Banca d'Italia, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni per l'esercizio del credito pignoratizio da parte di banche già abilitate, può revocare il nulla osta ovvero stabilire limitazioni.

Della revoca del nulla osta viene informato il questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell' art. 115 del R.D. 773/31.

96A2549

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

1) Prest. obbl. 1985/2000 ind. di nominali lire 1.000 mld III em.

2) Prest obbl. 1988/1996 ind. di nominali lire 1.000 mld.

3) Prest. obbl. 1992/2000 ind. di nominali lire 1.500 mld.

Dal 1° maggio 1996 è pagabile la cedola n. 22 relativa al semestre novembre 1995/aprile 1996 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 4,65%.

Dal 16 maggio 1996 è pagabile la cedola n 15 relativa al semestre 16 novembre 1995/15 maggio 1996 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 5,8%.

Dal 15 maggio 1996 è pagabile la cedola n 8 relativa al semestre 15 novembre 1995/14 maggio 1996 del prestito di cui al punto 3), nella misura del 5,5%.

Le cedole sono pagabili presso le sottoindicate banche:

Banca nazionale delle comunicazioni/Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle province Lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato III emissione

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di febbraio e marzo 1996, è risultato pari all'8,622%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1996, è risultato pari all'8,381%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari a 8,461%, equivalente al tasso semestrale del 4,15%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1996/ottobre 1996, scadenza 1° novembre 1996, cedola n. 23, un interesse del 4,15%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il ventitreesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della cedola n. 23 (0,415%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 12,020%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato

Si comunica inoltre che.

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di febbraio e marzo 1996, è risultato pari al 10,222%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1996, è risultato pari al 9,623%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 9,922%, equivalente al tasso semestrale del 4,84%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1996/novembre 1996, scadenza 16 novembre 1996, cedola n. 16, un interesse lordo del 5,25% pari ad un rendimento del 4,5938% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1992/2000 indicizzato

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di febbraio e marzo 1996 è risultato pari al 10,029%;

b) per la Lira Interbancaria «RIBOR» di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di febbraio e marzo 1996, è risultato pari al 9,9256%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 9,9773% equivalente al tasso semestrale del 4,870%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1996/novembre 1996, scadenza 15 novembre 1996, cedola n. 9, un interesse lordo del 5,05% pari ad un rendimento del 4,419% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il nono semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 3% del rendimento semestrale della nona cedola (0,1515%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è dell'1,5375%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

96A2530

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S.a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P Z.S.
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E.G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 4 0 9 6 *

L. 1.400